



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva - componente relatore

Prof. Avv. Fabio Iudica - componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. **Pasquato Roberto** (tessera FISE 2466/F)

Premesso che

- su segnalazione del referente regionale degli ufficiali di gara del Comitato Regionale Toscana relativa al mancato pagamento della somma di € 253,00 per l'iscrizione e la scuderizzazione in occasione del CIN tenutosi presso il centro ippico ASD Playhorse Club Umbria di Alviano (Terni) in data 5-8 dicembre 2014, con atto depositato il 24 luglio 2015, il sig. Roberto Pasquato veniva deferito dinanzi a codesto Tribunale per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 dello Statuto Federale;
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nell'atto di incolpazione, chiedendo l'applicazione della sanzione della ammenda di € 1.000,00 e della sospensione dell'attività agonistica, nonché di eventuali cariche o incarichi federali o sociali per giorni 15;

Rilevato che

- dalla documentazione in atti risulta ampiamente provata la commissione del contestato dell'illecito disciplinare, non essendo emerso nel corso del procedimento alcun elemento idoneo ad inficiarne la piena prova;

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 comma 1, 6 comma 1 lett. *d)*, *e)* e *f)*, 9 lett. *e)* R.G., nonché l'art. 10 comma 1 Statuto Federale, ritenuta congrua la richiesta della Procura



Federazione Italiana Sport Equestri

applica

al sig. **Roberto Pasquato** la sanzione dell'**ammenda** di € 1.000,00 e della **sospensione dell'attività agonistica, nonché di eventuali cariche o incarichi federali o sociali per giorni 15**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al sig. Roberto Pasquato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 28 settembre 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

RELATORE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica